

Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 58/26 del 21.10.2026

**BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE
TURISTICA E VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO
ANNO 2026**

Pagine 18 (compresa la copertina)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

PISTOIA-PRATO

**BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE
TURISTICA E VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO
ANNO 2026**

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato (di seguito Camera di Commercio), nell'ambito delle proprie funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo e in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 37/26 del 5 agosto 2026, intende sostenere iniziative di valorizzazione del territorio relative ai seguenti ambiti, in continuità con precedenti progettualità al fine di rendere più efficaci le politiche di sviluppo turistico:
 - turismo culturale, con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
 - turismo attivo (*leisure*, sport, *bike tourism*, ecc.);
 - turismo enogastronomico;
 - promozione delle tradizioni locali, dell'artigianato di qualità e del patrimonio naturale;
 - azioni di comunicazione, innesco e sviluppo dell'animazione territoriale;
 - eventi di animazione culturale che abbiano una valenza in termini di attrattività dei flussi turistici;
 - formazione degli operatori turistici e culturali, con una particolare attenzione ai temi della doppia transizione digitale e *green* e del turismo sostenibile e inclusivo, nonché per le attività di promozione del turismo culturale.
2. In particolare, attraverso il presente Bando, la Camera di Commercio intende favorire la realizzazione di progetti capaci di rafforzare l'attrattività turistica e culturale delle province di Pistoia e Prato, valorizzandone le risorse distintive e sostenendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo dell'offerta turistica territoriale. L'intervento è rivolto a soggetti già strutturati e operanti sul territorio, in grado di valorizzare le esperienze e le competenze maturate e di assicurare continuità ed efficacia alle iniziative promosse. Si intende altresì promuovere la collaborazione tra gli operatori e i soggetti attivi sul territorio, favorire l'integrazione e la qualificazione dell'offerta turistica e culturale e incrementare la visibilità e la capacità di attrazione delle destinazioni, anche attraverso il sostegno a iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici.
3. Il presente Bando è adottato nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio dall'articolo 2, comma 2, lettera d-bis), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), e della relativa disciplina attuativa, nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabile all'intervento.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 150.000,00** (centocinquantamila), interamente a carico della Camera di Commercio.

Articolo 3 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Paolo Cerutti, responsabile dell'Ufficio Turismo e Cultura.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a presentare domanda:
 - soggetti collettivi costituiti in forma di Consorzio con attività esterna, Società Consortile o Società Cooperativa che abbiano come finalità statutaria principale quella della promozione del territorio e/o della gestione di servizi turistici;
 - Fondazioni culturali inserite nella “Tabella delle Istituzioni Culturali di rilievo regionale” della Regione Toscana e iscritte al REA.
2. Non possono accedere ai contributi le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
3. I soggetti proponenti devono avere sede legale e operativa nell’ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato ed essere privi di scopo di lucro, come risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.
4. I soggetti proponenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti, ove applicabili:
 - a) essere già costituiti alla data del 1° gennaio 2026;
 - b) essere attivi e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non versare in situazione di debito nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
 - e) non essere in liquidazione volontaria, né essere sottoposti ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 e dall’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - h) non avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda¹;

¹ La preclusione non opera quando:

- il reato è stato depenalizzato
- è intervenuta la riabilitazione
- nel caso di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del Codice Penale
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- i) avere assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - j) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio di Pistoia – Prato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - k) non aver commesso violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali nonché delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
5. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui alle lettere c) e d) potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi² dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.
6. I requisiti di cui al comma 4, se non altrimenti specificato, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo e permanere fino al momento della liquidazione dello stesso.

Articolo 5 – Limiti alla presentazione delle domande

1. Ogni soggetto può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente Bando. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Articolo 6 – Ambiti di intervento

1. Potranno beneficiare del contributo camerale i progetti di valorizzazione del territorio delle province di Pistoia e di Prato dal punto di vista turistico e/o culturale **coerenti con le politiche regionali e/o locali**.
2. Le azioni progettuali, **tenuto conto delle finalità del Bando**, potranno essere volte, in particolare:
- a) all'organizzazione di eventi di animazione territoriale (rassegne, manifestazioni, spettacoli, mostre, eventi culturali, ecc.);
 - b) allo sviluppo della presenza sui canali *web* e *social*;
 - c) alla realizzazione di campagne di comunicazione e di materiale promozionale (opuscoli, cataloghi, manifesti, cartine, audiovisivi, *gadget*, *merchandising*, ecc.);
 - d) all'organizzazione di *educational tour*, *media trip*, *blogger tour* sul territorio rivolti a operatori qualificati e a comunicatori;
 - e) all'organizzazione o partecipazione a *meeting B2B* ed eventi *B2C*;
 - f) alla partecipazione a fiere all'estero e/o in Italia;
 - g) alla formazione degli operatori turistici e culturali.
3. In caso di soggetti collettivi tutte le spese di cui si richiede l'ammissione al finanziamento dovranno essere sostenute direttamente da parte dei soggetti beneficiari e non in forma singola da parte delle imprese socie/consorziate.

² Sono considerati lavorativi tutti i giorni di calendario esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

4. Per essere ammessi al contributo i progetti devono prevedere un **investimento minimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00)**.
5. Tutte le attività si dovranno **concludere entro il 30.09.2027, senza possibilità di proroga**.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di intervento tra quelli previsti dall'art. 6 del presente Bando;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative progettuali;
 - c) spese di ospitalità sostenute per operatori turistici, giornalisti, comunicatori e altri soggetti esterni coinvolti nelle attività promozionali previste dal progetto, fermo restando quanto disposto dal comma 2, lett. a); ai fini dell'ammissibilità di tali spese, i nominativi dei soggetti che hanno usufruito dei servizi dovranno essere riportati nella relazione finale, con specifica indicazione della fattura o altro documento di spesa di riferimento;
 - d) realizzazione di spazi espositivi, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess, e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei materiali (compresa l'assicurazione).
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili:
 - a) le spese di soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) del soggetto proponente;
 - b) le spese di rappresentanza;
 - c) le spese per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e/o legale;
 - d) le spese per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - e) le spese per l'esecuzione di opere edili di qualsiasi tipo;
 - f) le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 - g) le spese per l'utilizzo di risorse umane del proponente e delle sue partecipate;
 - h) le spese inerenti all'eventuale garanzia fideiussoria di cui all'art. 14, comma 4.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
4. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere:
 - a) **sostenute a partire dal 1° ottobre 2026** salvo quanto precisato al successivo comma 5;
 - b) strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 6;
 - c) pagate con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa, esclusivamente nelle forme di cui al successivo comma 6;

d) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

5. Con esclusivo riferimento alle spese relative alla partecipazione a *meeting B2B* ed eventi *B2C* (art. 6, comma 2, lett. e) nonché a fiere all'estero e/o in Italia (art. 6, comma 2, lett. f) sono ammissibili anche spese sostenute in data antecedente al 1° ottobre 2026, purché la manifestazione si tenga successivamente a tale ultima data ed entro il termine finale di conclusione delle attività.
6. Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente validi, quietanzati secondo le seguenti modalità:
 - **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
 - **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito dal quale dovranno essere cancellati gli elementi non pertinenti con particolare riferimento a movimenti e nominativi non rilevanti ai fini della domanda di contributo;
 - **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito o dal sistema PagoPA.
7. In particolare dovranno essere prodotte le fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi (non sono ammesse copie di cortesia) ovvero copia delle fatture in formato cartaceo o altro documento di valore equipollente in caso di fornitore che non sia stabilito nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica. Per le fatture elettroniche emesse ai sensi della normativa vigente, il beneficiario è tenuto a produrre il file originale in formato XML oppure una copia informatica leggibile della fattura elettronica in formato PDF, purché integralmente riprodotiva del relativo contenuto e idonea a consentire l'identificazione univoca del documento fiscale. Resta ferma la facoltà della Camera di Commercio di richiedere, in sede di controllo, l'esibizione del file originale della fattura elettronica.
8. Le fatture elettroniche emesse successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 13, comma 11, dovranno riportare, nell'apposito campo, il codice CUP pena la non ammissibilità della spesa. È tuttavia ammessa la regolarizzazione con le modalità indicate al successivo comma 9 purché la stessa avvenga prima della trasmissione della rendicontazione.
9. Le fatture elettroniche già emesse alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 13, comma 11, dovranno essere integrate mediante utilizzo dell'apposito servizio web messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate³; per ciascuna fattura così integrata dovrà essere trasmessa, in sede di richiesta di erogazione del contributo, la certificazione dell'elenco dei CUP associati alla fattura stessa generato a mezzo del predetto servizio web.
10. Le fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non siano tenuti all'emissione di fattura elettronica), dovranno essere integrate mediante indicazione del codice CUP sull'originale di ogni fattura (o di altro documento equipollente fiscalmente valido) con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un timbro, e trasmissione di copia così integrata.

³ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 563301/2025

Articolo 8 – Fornitori di beni e/o servizi

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere soggetti beneficiari del Bando in cui si presentano come fornitori di altri soggetti partecipanti al Bando stesso.
2. Non possono inoltre essere fornitori di beni e/o di servizi imprese o soggetti che:
 - a) siano in rapporto di controllo/collegamento con il soggetto proponente ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - b) siano amministratori o soci del soggetto proponente;
 - c) siano società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci del soggetto proponente.
3. In considerazione delle finalità del bando, le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. b) e c), non si applicano con riferimento ai soci del soggetto proponente che siano abilitati alla realizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici e che siano eventualmente indicati ai sensi dell'art. 9, comma 3 né ai soci dai quali siano acquisiti servizi di ristorazione e/o ricettivi purché, in entrambi i casi, i beni e i servizi siano forniti a condizioni economiche non superiori ai normali prezzi di mercato.

Articolo 9 – Natura ed entità dell'agevolazione

1. L'intervento camerale prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto in misura non superiore al 50% delle spese ammissibili** con un investimento minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), nel rispetto dei massimali previsti dal successivo comma 2.
2. I contributi avranno un importo massimo di **euro 40.000,00 (quarantamila/00)** elevato a **euro 48.000,00 (quarantottomila/00)** nel caso in cui il proponente sia un Consorzio, una Società Consortile o una Società Cooperativa con finalità promo-commerciale.
3. In ordine alla finalità promo-commerciale il proponente deve dimostrare di poter realizzare e commercializzare pacchetti turistici in base alla normativa vigente oppure di avere tra i propri soci/consorziati un soggetto a ciò abilitato.
4. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituisce elemento premiante il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, da dimostrarsi mediante produzione di copia della certificazione stessa.
5. Ai soggetti richiedenti in possesso di almeno uno degli elementi premianti di cui al comma precedente sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo come specificato all'art. 13. Il punteggio aggiuntivo sarà attribuito una sola volta e non è cumulabile, anche qualora il richiedente sia in possesso di entrambi i requisiti.

6. I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d'acconto del 4% secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 2, del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Articolo 10 - Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono erogate nella forma del contributo a fondo perduto e sono concesse ai sensi del Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2023/2831, pubblicato In G.U.U.E. del 15.12.2023, serie L. (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»).
2. In base a tale Regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una "impresa unica" non può superare l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila) nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Qualora la concessione di nuovi aiuti "*de minimis*" ai sensi del presente Bando comporti il superamento del predetto massimale (ovvero del massimale stabilito dal Regolamento in concreto applicabile) il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nel massimale stesso, ferma restando la necessità di integrale realizzazione del progetto presentato.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle pertinenti norme del Regolamento stesso.

Articolo 11 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con aiuti di Stato e con altri aiuti "*de minimis*", nei limiti previsti dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. Possono inoltre essere cumulati con agevolazioni fiscali o contributive che non costituiscano aiuto di Stato, nel limite del 100% dei costi effettivamente sostenuti.
2. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono in ogni caso cumulabili con altri aiuti concessi dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Articolo 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al Bando, da redigere obbligatoriamente secondo lo schema pubblicato sul sito www.ptpo.camcom.it e da riprodurre in formato PDF/A, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (non è ammessa la firma autografa) ed essere inviata **dalle ore 10:00 dell'11.11.2026 e non oltre le ore 23:59 del 30.11.2026** esclusivamente quale allegato a un messaggio di posta elettronica certificata da trasmettersi all'indirizzo PEC della Camera di Commercio (cciaa@pec.ptpo.camcom.it), indicando quale oggetto del messaggio: "Bando per il cofinanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale – anno 2026". Ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.
3. Le domande prive della sottoscrizione saranno considerate inammissibili.
4. Le domande trasmesse prima dell'apertura dei termini o successivamente al termine finale di cui al primo comma del presente articolo non saranno altresì prese in considerazione. Faranno fede la data e l'orario indicati nel file "dati-cert.xml" generato e allegato in automatico in sede di invio dal soggetto gestore del servizio di posta elettronica certificata.

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
6. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno contenere:
 - a) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA del soggetto proponente;
 - b) generalità e residenza del legale rappresentante del soggetto proponente;
 - c) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4, lettere da e) a i), del presente Bando, ove applicabili, nonché del possesso, qualora ricorra, del requisito di cui all'art. 9, comma 3;
 - d) la dichiarazione di avere quale finalità statutaria principale quella della promozione del territorio e/o della gestione dei servizi turistici (solo per consorzi, società consortili, società cooperative);
 - e) la dichiarazione che il soggetto richiedente è iscritto nella "Tabella delle Istituzioni Culturali di rilievo regionale" della regione Toscana (solo per le fondazioni culturali);
 - f) la dichiarazione degli eventuali aiuti di Stato o "*aiuti de minimis*" richiesti per le medesime spese di cui chiede l'ammissione;
 - g) una dettagliata illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, con specifica indicazione delle attività che saranno realizzate (si veda l'art. 6), delle relative modalità di attuazione e dei risultati attesi. Non sono ammesse descrizioni generiche o meramente programmatiche che non consentano di individuare puntualmente le attività oggetto della richiesta di contributo;
 - h) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica (con riferimento a ogni singola voce di spesa) e deve evidenziare, tra le entrate, distintamente:
 - i contributi richiesti a Enti pubblici;
 - i contributi/sponsorizzazioni richiesti a soggetti privati;
 - gli eventuali proventi dell'iniziativa diversi dai precedenti;
 - i mezzi propri;
 - i) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
 - j) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessaria in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
 - k) la dichiarazione di aver preso integrale visione del presente Bando.
7. La Camera di Commercio provvederà ad accertare direttamente il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del Bando.
8. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Articolo 13 – Valutazione delle domande e assegnazioni dei contributi

1. Per essere ammesse al finanziamento le iniziative proposte dovranno essere coerenti con le finalità di cui all'art. 1, nonché con le tipologie di azioni indicate nell'art. 6.

2. La tabella di seguito riportata specifica i parametri di valutazione adottati e i relativi punteggi:

Indicatori		Punteggio	Punteggio massimo
Complessità del progetto			
Tipologie di azioni progettuali realizzate (con riferimento alle tipologie indicate all'art. 6 "Ambiti di intervento")	fino a 2	5	15
	più di 2 fino a 4	10	
	oltre 4	15	
Prodotti turistico-culturali oggetto delle attività progettuali	Itinerari ambientali	2	15
	Iniziative e manifestazioni enogastronomiche	2	
	Iniziative e manifestazioni che valorizzino l'artigianato tipico di qualità	2	
	Turismo attivo/sportivo	2	
	Festival e spettacoli	2	
	Itinerari storici, artistici e mostre.	2	
	Promozione delle tradizioni locali	2	
	Altro	1	
Realizzazione di azioni di promo-commercializzazione	Organizzazione di <i>educational tour</i> , <i>media trip</i> , <i>blogger tour</i> sul territorio rivolti a operatori qualificati ed a comunicatori	5	20
	Organizzazione o partecipazione a meeting B2B ed eventi B2C	5	
	Partecipazione a fiere all'estero e/o in Italia	5	
	Predisposizione pacchetti turistici specifici	5	
Formazione degli operatori turistici e culturali	Relativamente ai temi della doppia transizione digitale e green	2	5
	Relativamente ai temi della sostenibilità e inclusività	2	
	Altro	1	
Strategie di comunicazione	Mediante <i>web</i> e <i>social media</i>	3	6
	Mediante realizzazione di campagne di comunicazione diverse da quelle di cui al punto precedente e/o di materiale	3	

	promozionale		
Coerenza con la programmazione regionale e locale			
Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale riconosciuto dall'UNESCO	Sì	5	35
	No	0	
Presenza di azioni integrate con il progetto regionale "Vetrina Toscana"	Sì	5	
	No	0	
Partecipazione a iniziative organizzate da Toscana Promozione Turistica	Sì	5	
	No	0	
Dichiarazione di condivisione da parte di una o più amministrazioni comunali rientranti nei territori provinciali di Pistoia e Prato		n. 1 punto per ciascuna dichiarazione con il massimo di 5	
Dichiarazioni di coerenza del progetto con le strategie e gli strumenti di programmazione turistica e culturale degli Ambiti territoriali interessati dalle attività progettuali, rilasciate dai rispettivi Comuni capofila delle Comunità di Ambito (<i>è valutabile una sola dichiarazione per ciascuna Comunità di Ambito territorialmente interessata dalle attività progettuali</i>)		n. 5 punti per ciascuna dichiarazione (max. 15)	
Ampiezza delle ricadute territoriali			
Progetto che, complessivamente valutato, ha una ricaduta su entrambe le province di Pistoia e Prato	Sì	10	10
	No	0	
Compartecipazione finanziaria richiesta all'ente camerale			
Contributo camerale richiesto oltre il 40% e fino al 50%		0	5
Contributo camerale richiesto oltre il 20% e fino al 40%		3	
Contributo camerale richiesto fino al 20%		5	
Caratteristiche distintive del proponente			
Possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27 ⁴ e/o possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162 ⁵		4	4

⁴ L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione della domanda, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento.

⁵ L'attribuzione del punteggio è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda, da dimostrarsi mediante produzione di copia della certificazione stessa.

3. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 1, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della completezza e del contenuto delle richieste di contributo e della documentazione allegata.
4. La Camera di Commercio potrà richiedere al proponente l'eventuale documentazione mancante e tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, compresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la decadenza della domanda di contributo.
5. Ad ogni domanda di contributo sarà attribuito un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore di cui al comma 2. Qualora nell'ultima posizione utile della graduatoria si collochino, a parità di punteggio, di più progetti per un importo di contribuzione superiore alla disponibilità residua dei fondi, i contributi relativi a tali progetti saranno ridotti mediante assegnazione proporzionale, basata sulla percentuale tra importo residuo disponibile e importo corrispondente alla somma delle richieste di contribuzione, da applicare ai singoli progetti concorrenti.
6. I contributi saranno assegnati sulla base della graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui al comma 2, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio del procedimento, coincidente con il giorno successivo al termine finale di cui all'art. 12, comma 1.
8. Il responsabile del procedimento, conclusa l'istruttoria, propone al Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo Economico l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al comma precedente e di ammissione o esclusione dal contributo. Il provvedimento dovrà specificare il punteggio attribuito ai singoli indicatori utilizzati per la valutazione delle domande.
9. Per ciascun progetto il finanziamento sarà pari alla percentuale di contributo richiesto alla CCIAA in rapporto alle spese ammesse a contribuzione sulla base dell'art. 7, nel rispetto dei massimali di cui all'art. 9, e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra le entrate e le uscite.
10. I progetti dovranno essere realizzati conformemente a quanto indicato in sede di domanda. Si rinvia all'art. 15 per la disciplina delle variazioni.
11. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 8 il responsabile del procedimento ne trasmetterà copia agli interessati comunicando altresì il CUP attribuito al singolo progetto.

Articolo 14 – Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in non più di due quote in relazione alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
2. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di presentare richiesta di erogazione di una prima quota del 50% delle agevolazioni concesse (anticipazione) successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse a contributo.
3. La richiesta di erogazione della prima quota del contributo deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it utilizzando la modulistica all'uopo predisposta e resa disponibile sul sito www.ptpo.camcom.it sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario unitamente a copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al comma 2 dalle quali si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. **I documenti di spesa dovranno rispettare quanto indicato all'art. 7, commi da 7 a 10, del presente Bando.**

4. L'erogazione della prima quota del contributo è subordinata alla presentazione in originale di una garanzia fideiussoria non inferiore al 110% (centodieci per cento) dell'importo dell'anticipo richiesto escutibile a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e s.m.i.). La garanzia dovrà avere una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione o dalla diversa data di decorrenza espressamente indicata e prevedere il mantenimento della propria efficacia fino alla conclusione positiva della verifica della rendicontazione e alla definitiva determinazione del contributo spettante, nonché, in caso di contenzioso, fino alla sua definizione. Lo svincolo della garanzia sarà disposto dalla Camera di Commercio a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche.
5. L'erogazione del saldo o l'erogazione in un'unica soluzione del contributo è subordinata all'invio, tramite PEC, da parte del beneficiario, della documentazione di rendicontazione dell'iniziativa che dovrà avvenire successivamente all'integrale pagamento delle spese e, **comunque, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 5, pena la revoca del contributo stesso. Non saranno concesse proroghe.**
6. Al modello di rendicontazione, da redigersi obbligatoriamente secondo lo schema pubblicato sul sito www.ptpo.camcom.it e da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente previa riproduzione in formato PDF/A, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito: www.ptpo.camcom.it), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e lo specifico riferimento al progetto finanziato;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanziati dalle quali si devono evincere le singole voci di costo; i documenti di spesa dovranno essere conformi a **quanto indicato all'art. 7, commi da 7 a 10, del presente Bando**;
 - copia delle quietanze di pagamento, nelle forme previste dall'art. 7, comma 6;
 - relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, articolata secondo la struttura del progetto presentato in sede di domanda, fatte salve le eventuali variazioni autorizzate ai sensi dell'art. 15, e contenente, per ciascuna attività prevista, una descrizione degli interventi effettivamente realizzati e dei risultati conseguiti.
7. Con particolare riferimento alle entrate del soggetto beneficiario riferibili al progetto, il modello di rendicontazione dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione distinta e analitica delle seguenti voci:
 - contributi ottenuti da Enti pubblici;
 - contributi/sponsorizzazioni ottenuti da soggetti privati;
 - eventuali proventi derivanti dalle singole iniziative progettuali diversi dai precedenti;
 - mezzi propri.
8. Nel caso in cui il rendiconto finale dell'iniziativa realizzata evidenzii una contrazione dei costi rispetto a quelli indicati nella domanda di contributo, ferme restando le ulteriori condizioni di ammissibilità, il finanziamento subirà una conseguente riduzione proporzionale; nel caso in cui lo stesso evidenzii un avanzo tra entrate (comprenditive del contributo camerale) e uscite, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio.
9. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere al beneficiario tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali

integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la decadenza dal contributo.

10. L'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali, il cui accertamento verrà effettuato d'ufficio mediante richiesta del Durc on line. In caso di irregolarità si darà luogo all'intervento sostitutivo⁶ ai sensi dell'art. 31 comma 8 bis D.L. 69/2013. L'irregolarità accertata in sede di richiesta di erogazione di una prima quota (anticipazione) del contributo comporterà la revoca del contributo stesso.
11. In sede di erogazione del contributo si darà luogo, ricorrendone i presupposti, all'applicazione del disposto di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del disposto di cui all'art. 144 del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
12. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
13. L'istruttoria per la liquidazione del contributo, ovvero dell'anticipazione, dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio del relativo procedimento, fatte salve le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo. I termini potranno essere superati anche in caso di ritardo nel rilascio del DURC on-line per cause non imputabili alla Camera di Commercio.

Articolo 15 – Variazioni

1. Eventuali modifiche al progetto presentato dovranno essere preventivamente comunicate alla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata (PEC) e saranno subordinate alla relativa autorizzazione.
2. Non potranno in alcun caso essere autorizzate variazioni al progetto che comportino una modifica del punteggio attribuito in sede di valutazione tale da determinare un cambiamento della posizione in graduatoria o l'esclusione dalla concessione del contributo.
3. Nelle ipotesi in cui, per esaurimento dei fondi disponibili, al progetto o ai progetti collocati nell'ultima posizione utile della graduatoria sia stato assegnato un contributo ridotto o proporzionalmente riproporzionato rispetto a quanto richiesto, sono ammesse variazioni che prevedano una proporzionale riduzione delle attività previste, in deroga all'obbligo di realizzazione integrale del progetto originario. Tali rimodulazioni in diminuzione saranno autorizzate esclusivamente a condizione che le stesse non comportino alcuna variazione del punteggio originariamente attribuito ai singoli indicatori.
4. Le richieste di variazione ai sensi del comma 3 dovranno essere inviate alla PEC della Camera di Commercio entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui all'art. 13, comma 11. In caso contrario permane l'obbligo di integrale realizzazione del progetto.

Articolo 16 – Obblighi dei soggetti beneficiari dei contributi

⁶ Ai sensi della disposizione citata, in presenza di DURC irregolare è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche concedenti di attivare il cosiddetto intervento sostitutivo, cioè di sostituirsi al debitore principale trattenendo, dall'ammontare dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza accertata, e provvedendo a versare detto importo direttamente agli Istituti previdenziali e assicurativi creditori.

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, **salvo eventuali variazioni preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio** ai sensi dell'art. 15;
 - f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto (euro 25.000,00);
 - g) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 17 – Iniziative della Camera di Commercio o di Società del sistema camerale

1. I soggetti beneficiari del contributo – su segnalazione della Camera di Commercio - si impegnano a partecipare a eventuali iniziative di interesse del settore (ad es. *webinar*) organizzate dalla stessa Camera di Commercio e/o da Società del sistema camerale. I soggetti beneficiari si impegnano altresì a pubblicizzare dette iniziative nei confronti dei loro consorziati/soci o affiliati.

Articolo 18 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e favorire le attività di controllo di cui al comma precedente e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese in sede di accesso alle agevolazioni o nelle fasi successive e, comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulle dichiarazioni presentate.

Articolo 19 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dal soggetto beneficiario, salvo eventuali variazioni preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 15;

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art.14;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art.18, per cause imputabili al beneficiario;
 - esito negativo dei controlli di cui all'art.18;
 - perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4, lettere da b) a k). Per il requisito di cui alla lettera k) è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 14, comma 10;
 - negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal presente Bando ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di erogazione di una prima quota di agevolazioni assistita da garanzia fidejussoria si procederà all'escussione della garanzia stessa.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17 del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.

Articolo 20 – Trasparenza

1. I dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet dell'Ente secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). I medesimi dati sono trasmessi al Registro Nazionale Aiuti anche a fini della loro pubblicazione.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali - Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (GDPR)

1. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Bando (istruttoria amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; erogazione del contributo; adempimento degli obblighi di trasparenza e altri obblighi stabiliti dalla vigente normativa) sulla base dei seguenti presupposti giuridici:

- Art. 6.1 lettera e) GDPR (assolvimento di compiti di interesse pubblico) – Legge 580/1993;
- Art. 6.1 lettera c) GDPR (obbligo legale per verifica antimafia e trasparenza);

nonché, a titolo esemplificativo:

- Art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
- D.lgs. 33/2013 per pubblicazione sul sito camerale;

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

2. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
3. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

4. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione dell'ultima quota del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
5. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
6. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pistoia-Prato con sede legale in Via del Romito 71 Prato (Tel 0574/61261) e sede distaccata in Corso Silvano Fedi 36 Pistoia (Tel 0573/99141), mail: segreteria@ptpo.camcom.it, PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato la Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it.